



COMUNE DI NOVAZZANO

Via Giuseppe Motta 2, 6883 Novazzano

UFFICIO TECNICO COMUNALE

M – 07.18/01

Decorrenza: 07/2023

Tel: 091 683 84 50

E-mail: utc@novazzano.ch

ANNUNCIO POSA IMPIANTO SOLARE



Novazzano
Con Te Migliora
Gold

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE REDATTO IN 2 COPIE, COMPLETO E CORREDATO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

1. GENERALITÀ

Istante

Cognome, Nome, Indirizzo, nr. di telefono, e-mail

:

.....

Proprietario del fondo

Cognome, Nome, Indirizzo, nr. di telefono, e-mail

:

.....

Progettista

Ditta, Cognome, Nome, Indirizzo, nr. di telefono, e-mail

:

.....

2. DESCRIZIONE DEL FONDO

Mappale no.

:

Tipo di zona di piano regolatore

:

3. DATI DELL'IMPIANTO

Messa in esercizio prevista

:

☐ FOTOVOLTAICO

Potenza (kWp) :

Produzione annuale prevista :

☐ SOLARE TERMICO

Superficie (m²) :

Produzione annuale prevista :

Tipo di collettore

: ☐ Coll. piano

☐ Coll. tubolare

☐ Coll. WISC

Tipo di utilizzo del calore

: ☐ Supporto al riscaldamento

☐ Acqua calda sanitaria

Al termine dei lavori dovrà essere inoltrato il collaudo antincendio

4. ALLEGATI

☐ Piano del sito (con freccia sul nord)

☐ Vista in pianta impianto solare (schizzo, piano, foto)

☐ Dati tecnici dell'impianto solare

Con la firma del presente modulo si conferma il rispetto dell'art. 32a cpv. 1 / 1^{bis} OPT

Luogo e data:

Firma istante/proprietario:

Firma progettista:



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

▪ Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 32a Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

¹ Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT) se:

- a. sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b. visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d. si presenta come superficie compatta.

^{1bis} Un impianto solare è sufficientemente adattato anche a un tetto piano, se anziché rispettare le condizioni di cui al capoverso 1:

- a. sporge dal bordo superiore del tetto al massimo di un metro;
- b. è arretrato rispetto allo spigolo del tetto al punto da non essere visibile se guardato dal basso con un angolo di 45 gradi; e
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione.

² Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

³ I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

▪ Regolamento di applicazione della Legge edilizia

Art. 3 Lavori non soggetti a licenza

¹ Non soggiacciono a licenza edilizia:

(...)

m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);

n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);

(...)

Art. 3a Impianti solari

¹ Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

³ Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 4 Lavori soggetti a licenza

(...)

h) (...) la posa di impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).

▪ Ordinanza municipale incentivi in ambito energetico

Art. 9 Installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico

(...)

² Impianti fotovoltaici

- l'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da **2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale;
- l'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un massimo di **fr. 2'000.-**.

³ Impianti solari termici

- l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Impianti solari termici";
- l'importo concesso ammonta al **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di **fr. 1'500.-**.

(...)

⁵ Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi **entro tre mesi** dalla ricezione della decisione definitiva di incentivo cantonale emanato dall'Ente competente.

(...)